

Via Leopoldo Serra 5 - 00153 - Roma Telefono: 06588931 - Fax: 065897251 - Email: [info@snals.it](mailto:info@snals.it)

Per informazioni e chiarimenti in merito a pensioni e buonuscita inviare una email all'indirizzo: [pensionati@intersnals.it](mailto:pensionati@intersnals.it)

# **SCHEDE DI APPROFONDIMENTO** **su PENSIONI E BUONUSCITA(TFS/TFR)**

ad uso operatori SERVIZIO CONSULENZA PENSIONI delle Segreterie Snals provinciali

D.D.L. BILANCIO 2023 TESTO AGGIORNATO in discussione alla Camera

## **ALTRE POSSIBILITA' DI USCITA DAL 01/09/2023**

Pensione anticipata flessibile (c.d. quota 103 62aa età+41aa contributi)

**APE SOCIALE 2023 PER DOCENTI SC. INFANZIA E PRIMARIA**

**OPZIONE DONNA (58-59-60 età+35 contributi+altri limiti) al 31/12/2022**

**TABELLA SINOTTICA CON I NUOVI REQUISITI**

**PER TALI USCITE SCADENZA DIMISSIONI IL 28/02/2023**

**Dalle ore 8.00 di oggi 22/12/2022 è in discussione in aula alla Camera**

# **il disegno di Legge BILANCIO 2023**

**nella versione Aggiornata dopo gli emendamenti del Governo approvati dalla Commissione Bilancio**

**Su tale testo sarà posta la "questione di fiducia" per evitare l'esercizio provvisorio**

**Dall'esame del TESTO AGGIORNATO del:**

**DISEGNO DI LEGGE: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025**

**scaricabile al seguente link:**

[https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo\\_pdl\\_pdf&idlegislatura=19&codice=leg.19.pdl.camera.643-bis\\_A.19PDL0015301](https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=19&codice=leg.19.pdl.camera.643-bis_A.19PDL0015301)

**NON RISULTANO in materia di PENSIONI modifiche SOSTANZIALI rispetto al testo iniziale**

**Nelle pagine seguenti vengono commentati gli articoli relativi alla parte pensionistica.**

ART. 53. (DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE) .....

ART. 54. (INCENTIVI AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEI LAVORATORI) .....

ART. 55. (APE SOCIALE) .....

ART. 56. (OPZIONE DONNA) .....

# PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE c.d. quota 103 (62+41)

## Art. 53.

### *(Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile)*

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

ex Art. 53.

218. *Identico.*



## ART. 53.


### *(Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile)*

1. Dopo l'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente:

“Art. 14-bis.

1. In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita «pensione anticipata flessibile». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.





3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023.

5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:

a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;

b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;


c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;

d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.



7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1 per il personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.



**..in altre parole...**

**I dipendenti scuola (docenti-ATA-dirigenti scolastici)  
che entro il 31/12/2023 maturano 62 anni di età (nati nel 1961 ed anni precedenti)  
e che possiedono alla stessa data almeno 41 anni di contributi utili a pensione  
possono cessare ed avere il pagamento della pensione (c.d. quota 103)**

**dal 01/09/2023**

**altre condizioni**

Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

**..in altre parole...**


La pensione c.d. Q 103 non può avere un importo lordo superiore a € **2.857,00**  
fino al raggiungimento **della pensione di VECCHIAIA** in quanto nella nuova versione  
a differenza delle precedenti bozze è stato precisato

ai sensi dell'articolo **24, comma 6,** del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

**Il comma 6° riguarda la PENSIONE DI VECCHIAIA**

L'importo mensile lordo max pagabile corrisponde a netto..... € **2.149,48**

**NESSUN PROBLEMA PER DOCENTI ed ATA anche a gradone 35**



Eseguite le opportune simulazioni

tutti i docenti ed ATA A GRADONE 35 E CON 41 ANNI DI CONTRIBUTI

**non superano il netto mensile di pensione di € 2.000**

**IL PROBLEMA RIGUARDA I DIRIGENTI SCOLASTICI**

che avendo mediamente una pensione netta mensile superiore ad € 3.000

fino al raggiungimento dei requisiti di pensione di VECCHIAIA (67 anni di età o più se aumenta la speranza di vita)

**NON POTRANNO PERCEPIRE NETTO AL MESE più di euro**  **2149,48**

**..inoltre.....**

La pensione c.d QUOTA 103 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

**...DIMISSIONI con Istanze On Line**

Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1 per il personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato

si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio **entro il 28 febbraio 2023**

con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

# PENSIONE OPZIONE DONNA

## ART. 56. (Opzione donna)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2023». Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano limitatamente ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2022, congiuntamente all'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, un'età anagrafica di sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a c):

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

2. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti delle lavoratrici di cui alla lettera c) a prescindere dal numero di figli.

**Il testo in discussione in aula alla Camera non presenta MODIFICHE**

### Art. 56. (Opzione donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifi-

ex Art. 56.

227. Identico.

**..in altre parole...**

Le dipendenti in servizio presso scuola statale,paritaria,scuola infanzia gestita dai Comuni  
**al 31/12/2022 devono avere:**

1)almeno 35 anni di contributi(senza arrotondamenti)

2)età di almeno:

58 anni se con 2 o più figli

59 anni se con 1 figlio

60 anni se senza figli.

3)almeno 1 delle seguenti "ulteriori croci sulle spalle"

-assistere da almeno 6 mesi un parente con handicap grave (legge 104- art.3 comma3°)

-essere invalida almeno al 74%

## **PRECISAZIONE**

Le dipendenti scuole paritarie con anche 1 sola settimana di contributi nelle gestioni autonome

potranno accedere alla pensione opzione donna con anni di età 58-59-60 in base al n° di figli

con almeno 1 delle seguenti "ulteriori croci sulle spalle"

-assistere da almeno 6 mesi un parente con handicap grave (legge 104- art.3 comma3°)

-essere invalida almeno al 74%

Tuttavia se presente anche una sola settimana di contributi nelle gestioni autonome

**la "finestra" non è di 1 anno ma di 18 mesi!!!!!!!**



# APE SOCIALE 2023: possono accedere insegnanti di sc.d'infanzia e sc.primaria

## ART. 55. (APE sociale)

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alinea, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si applicano anche per l'anno 2023. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2023. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 64 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 8 milioni di euro per l'anno 2028.

## Art. 55. (APE sociale)

1. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

ex Art. 55.

223. Identico.

## ALLEGATO A legge n.234/2021 all'articolo "Modifica della normativa sull'APE sociale"

Professioni sulla base della classificazione Istat

2.6.4 - Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate


...quindi.....

anche l'attività di insegnamento nella SCUOLA PRIMARIA viene considerata "lavoro gravoso"

Come riportato nella pagina seguente fino al 31/12/2021 serviva il codice ISTAT 2.6.4.2

PER IL 2022 è VALIDO il codice 2.6.4 CHE COMPRENDE i sottocodici ( 2.6.4.1 e 2.6.4.2).

1 - LEGISLATORI, IMPRENDITORI E ALTA DIRIGENZA


 2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE

 2.6 - Specialisti della formazione e della ricerca

 2.6.4 - Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate 

---

2.6.4.1 - Professori di scuola primaria 

2.6.4.2 - Professori di scuola pre-primaria 

## Quota 103 e bonus per chi resta a lavoro

Rispetto alle precedenti bozze è stato esteso il beneficio anche ai dipendenti PUBBLICI


Si parla di contributi al FPLD (Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti)

(che riguarda i dip. PRIVATI) e alle forme sostitutive che sono:

il fondo trasporti, il fondo dazio, il fondo elettrici, il fondo telefonici, il Fondo Volo,

il Fondo per i dirigenti di aziende industriali (Inpdai)

poi trasferiti al FPLD

Nell'articolo in questione sono stati aggiunte ANCHE le **Forme Esclusive**   
Alle "**forme Esclusive**" appartiene la Cassa Stato per i dipendenti della scuola statale  
e la Cassa Pensione Insegnanti (CPI) per le insegnanti in servizio presso le scuole  
dell'infanzia gestite dai Comuni.

*ART. 54.*

*(Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori)*

1. I lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi di cui all'articolo 53, per l'accesso al pensionamento anticipato di cui al medesimo articolo 53, possono rinunciare all'accantonamento contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

**Inoltre è stato chiarito che il bonus riguarda solo:**

**i contributi del lavoratore e non quelli del datore di lavoro.**

**Anche tale articolo NON E' STATO MODIFICATO nella "sostanza", ma solo nella "forma" cioè nei riferimenti.**

**..in altre parole...**

## **PER I DIPENDENTI SCUOLE STATALI**

**I contributi obbligatori pensione a carico del dipendente sono per il 2023:**

**8,80% per chi ha un imponibile mensile superiore ad € 2.692**

**6,80% per chi ha un imponibile mensile NON superiore ad € 2.693**

**5,80% per chi ha un imponibile mensile NON superiore ad € 1.923**

## **PER I DIPENDENTI SCUOLE PARITARIE**

**I contributi obbligatori pensione a carico del dipendente sono per il 2023:**

**9,19% per chi ha un imponibile mensile superiore ad € 2.692**

**7,19% per chi ha un imponibile mensile NON superiore ad € 2.693**

**6,19% per chi ha un imponibile mensile NON superiore ad € 1.923**

## **PER I DIPENDENTI SCUOLE INFANZIA GESTITE DAI COMUNI**

**I contributi obbligatori pensione a carico del dipendente sono per il 2023:**

**8,85% per chi ha un imponibile mensile superiore ad € 2.692**

**6,85% per chi ha un imponibile mensile NON superiore ad € 2.693**

**5,85% per chi ha un imponibile mensile NON superiore ad € 1.923**

## La Relazione illustrativa per l'articolo in questione PRECISA:

### Relazione illustrativa

La disposizione, al comma 1, prevede un incentivo al trattenimento in servizio per i lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti pensionistici della misura "quota 103" (ossia abbiano compiuto 62 anni di età e ha versato almeno 41 anni di contributi), introdotta, in via sperimentale per l'anno 2023, dall'articolo 53 della presente legge, decidano rimanere in servizio. Per chi decide di ritardare l'accesso alla pensione è prevista, infatti, la possibilità di percepire uno stipendio più sostanzioso, comprensivo della quota dei contributi a carico del lavoratore dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. Si tratta di una misura analoga al cosiddetto "bonus Maroni" introdotto per il periodo 2004-2007. Il riconoscimento del bonus non è automatico, in quanto è l'interessato a dover decidere se fruirne o meno. Nel dettaglio, una volta raggiunti i requisiti per l'accesso a una forma pensionistica l'interessato dovrà decidere se:

- a) continuare a versare contributi, così da aumentare l'importo della pensione futura;
- b) godere del "bonus Maroni", congelando l'importo della pensione, ma beneficiando nel contempo di una decontribuzione totale in busta paga.

Nel secondo caso, chi opta per il bonus contributivo riceve direttamente in busta paga il valore della quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore che diversamente avrebbero dovuto essere versati all'Inps.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità attuative dei commi 1 e 2 del presente articolo.

## PRECISAZIONE

**Quando un dipendente della scuola matura il diritto alla pensione anticipata "flessibile" c.d. Quota 103 può chiedere di beneficiare del c.d. BONUS continuando a lavorare.**

**Continuando a lavorare il dipendente smette di versare contributi al relativo fondo INPS PENSIONI. Non sarà più incrementata la futura pensione con vantaggi IMMEDIATI per il dipendente .**

**La pensione che spetterà a coloro che hanno optato per il bonus è quella cristallizzata al momento della richiesta. L'importo della pensione sarà maggiorato degli aumenti per costo vita (la cosiddetta perequazione delle pensioni) che sono intervenuti nel periodo intercorrente la domanda degli incentivi e la cessazione del rapporto di lavoro.**

# CALCOLO IMPORTO BONUS in busta paga

## ESEMPIO

Un docente scuola statale riceve una paga netta mensile di circa € 2.150  
L'importo mensile lordo su cui si applica la contribuzione INPS è circa € 3.100  
Se tale docente opta per restare in servizio dopo aver raggiunto i requisiti Quota 103

avrà in busta paga il BONUS del 8,80% di € 3.100 e cioè.....

**272,80 €**

in quanto i contributi del lavoratore da versare all'INPS

SONO CORRISPOSTI direttamente in busta paga al lavoratore



.....ma.....

si applica l'aliquota massima IRPEF

.....quindi...

nel caso citato al dipendente sarà pagato un BONUS netto di:

**95,48 €**

# **PRO E CONTRO la richiesta di tale "bonus"**

## **PRO**

**Il vantaggio di una maggiore disponibilità di reddito**

## **contro**

**La cristallizzazione dell'importo della pensione "congelata" ai contributi e stipendio relativi al momento della scelta del bonus.**

**Sulla base di quanto riportato nella versione AGGIORNATA del d.d.I. BILANCIO 2023 in discussione in aula alla camera il 22/12/2022 nelle pagine seguenti è stata AGGIORNATA la TABELLA SINOTTICA per individuare il personale scuola che potrà fruire di tali nuove USCITE dal 01/09/2023.**

**Come nelle precedenti LEGGI DI BILANCIO il termine di invio con Istanze On Line della domanda di cessazione per tali uscite viene fissato il 28/02/2023.**

| PENSIONE di.....     | CONDIZIONI  |                          | TIPO DI CESSAZIONE | CODICE CESSAZIONE SIDI | SCADENZA DOMANDA DI CESSAZIONE con Istanze on line | TIPO domanda on line all'INPS  | Precisazioni  | NORMATIVA                                 |
|----------------------|---|--------------------------|--------------------|------------------------|--|--|---|---|
|                      | Età   | Contributi               |                    |                        |  |  |   |   |
| <b>Opzione donna</b> | 58-59-60 anni in base al n° figli entro il 31/12/2022 + ulteriore "croce" | 35 anni entro 31/12/2022 | <b>A domanda</b>   | <b>CS10</b>            | <b>28/02/2023</b>                                  | Gruppo: Anzianità/Vecchiaia<br>Prodotto: Pensione di Anzianità/Anticipata<br>Tipo: Contributivo sperimentale lavoratrici<br>Tipologia: Nessuna | <b>Si deve optare il il calcolo INTERAMENTE CONTRIBUTIVO</b> previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180 | <b>testo aggiornato ddl BILANCIO 2023</b> |

|                                      |                             |                             |                  |             |                   |  |  |   |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-------------------|--|--|---|
| <b>Pensione anticipata Quota 103</b> | 62 ANNI entro il 31/12/2023 | 41 anni entro il 31/12/2023 | <b>A domanda</b> | <b>CS10</b> | <b>28/02/2023</b> | Gruppo: Anzianità/Vecchiaia<br>Prodotto: Pensione di Anzianità/Anticipata<br>Tipo: REQUISITO QUOTA 103<br>Tipologia: Nessuna | <b>se i requisiti si maturano entro il 31/12/2023 il pagamento della pensione decorre dal 1° settembre precedente (01/09/2023) ai sensi art.59, comma 9, della legge n. 449 del 1997. La pensione in Quota 103 è incumulabile con i redditi derivanti da attività lavorativa</b> | <b>testo aggiornato ddl BILANCIO 2023</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-------------------|--|--|---|

|                                   |                             |  |            |            |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|------------|------------|--|--|--|--|
| <b>APE SOCIALE CERTIFICAZIONE</b> | 63 anni entro il 31/12/2023 | ENTRO IL 31/12/2023 ALMENO 30 anni contributi per ass.handicap o invalidità personale oppure 36 aa contributi doc.sc.infanzia e primaria.Le donne possono avere uno "sconto"pari ad un anno per figlio fino ad un massimo di due anni. | <b>===</b> | <b>===</b> | <b>Domanda certificazione on line all'INPS entro il 31/03/2023</b> | Gruppo: CERTIFICAZIONE<br>Prodotto: VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE<br>Tipo: APE SOCIALE | Riguarda i dipendenti checon almeno 63 anni età al 31/12/2023 e si trovino in queste condizioni:<br>1) svolgimento di assistenza, da almeno 6 mesi alla richiesta di certificazione in favore del coniuge o di un parente di primo grado o di un parente o un affine di secondo grado (a determinate condizioni), convivente, con handicap in situazione di gravità.<br>2)con invalidità pari o superiore al 74%<br>3)svolgimento in VIA PROSPETTICA FINO AL 31/12/2023, per almeno 6 anni negli ultimi 7 ovvero 7 anni negli ultimi 10 l'attività di <b>insegnanti scuola dell'infanzia e sc.primaria</b> | <b>Art. 1, c. 179-186, L. 232/2016----DPCM 88/2017 ---- --Circolare INPS n.100 del 16/06/2017-----Art. 1, c. 162-167, L. 205/2017----</b><br><b>testo aggiornato ddl BILANCIO 2023</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|------------|------------|--|--|--|--|

|                                      |                             |  |   |             |                   |   |  |  |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|---|-------------|-------------------|---|--|--|
| <b>APE SOCIALE DOMANDA PAGAMENTO</b> | 63 anni entro il 31/12/2023 | ENTRO IL 31/12/2023 ALMENO 30 anni contributi per ass.handicap o invalidità personale oppure 36 aa contributi doc.sc.infanzia e primaria.Le donne possono avere uno "sconto"pari ad un anno per figlio fino ad un massimo di due anni. | <b>Domanda cessazione cartacea al Dirigente scol. Entro il 31/08/2023</b> | <b>CS10</b> | <b>31/08/2023</b> | Gruppo: ALTRE PRESTAZIONI<br>Prodotto: ANTICIPO PENSIONE<br>Tipo: APE SOCIALE | <b>L'INPS entro il 30/06/2023</b> accerta il diritto al beneficio.Il beneficiario deve presentare le dimissioni entro il 31/08/2023 e domanda on line all'INPS per il pagamento.E' una indennità è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.E'pari all'importo della rata mensile di pensione MATURATA al pagamento dell'APE.NON PUO' SUPERARE € 1.500 LORDI mensili( circa €1.320 NETTI).NON VIENE PEREQUATA ANNUALMENTE E NON E' INTEGRATA AL MINIMO.Si possono chiedere le detrazioni FISCALI per familiari a carico e le altre detrazioni nella misura spettante ai lavoratori dipendenti. | <b>Art. 1, c. 179-186, L. 232/2016----DPCM 88/2017 ---- --Circolare INPS n.100 del 16/06/2017-----Art. 1, c. 162-167, L. 205/2017----</b><br><b>testo aggiornato ddl BILANCIO 2023</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|---|-------------|-------------------|---|--|--|



# Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

*in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014, n.33*

(cliccare sui caratteri di colore bianco **http** :// per aprire il LINK)

Testo ddl Bilancio 2023

<https://documenti.camera.it/apps/comm>

La scheda è stata redatta utilizzando informazioni pervenute fino al giorno

fino alle ore

**giovedì 22 dicembre 2022**

**15:02:03**